



**REGIONE MOLISE**  
Presidenza della Giunta regionale

**ORDINANZA**  
**DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
**N. 1 DEL 03-01-2021**

**OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 16, DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33. DISPOSIZIONI RELATIVE AL TERRITORIO COMUNALE DI SANT'ELIA A PIANISI**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Molise;

**PRESO ATTO** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e ss. mm. e ii., recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e ss. mm. e ii. recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

**VISTO** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

**VISTO** il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;

**VISTO** il DPCM del 3 dicembre 2020;

**RICHIAMATA** la nota prot. 2 dell’1 gennaio 2021 con la quale il sindaco di Sant’Elia a Pianisi, nel segnalare l’esistenza sul proprio territorio di una “*straordinaria e gravissima emergenza sanitaria*” determinata dall’elevata percentuale di popolazione residente contagiata dal virus, chiedeva alle autorità destinatarie della stessa l’adozione di “*tutte le misure necessarie volte ad arginare la pandemia*”;

**RICHIAMATA** l’ordinanza del Sindaco di Sant’Elia a Pianisi n. 1 dell’1 gennaio 2021, recante “Emergenza COVID -19. Provvedimenti urgenti”, con la quale si è inteso adottare esclusivamente misure restrittive nelle modalità di vendita al dettaglio delle attività commerciali presenti sul territorio comunale;

**RICHIAMATA** la successiva nota prot. n. 513 del 2 gennaio 2021 con la quale i sindaci di Macchia Valfortore, Monacilioni, Pietracatella e Sant’Elia a Pianisi, nel richiamare la medesima situazione sanitaria già segnalata con la precedente nota, reiteravano la richiesta di misure idonee a fronteggiare l’emergenza e chiedevano di “*valutare se esistono le condizioni per dichiarare “zona rossa” il territorio del Comune di Sant’Elia a Pianisi*”;

**RICHIAMATA** la nota del Presidente della Regione Molise prot. n. 42/2021 del 3 gennaio 2021 con la quale si chiedeva all’ASREM una relazione urgente in merito all’evoluzione epidemiologica nel territorio comunale di Sant’Elia a Pianisi e alle eventuali conseguenti misure poste in essere o in fase di attuazione;

**CONSIDERATO** che l’ASREM con nota del 3 gennaio 2021, ha segnalato l’opportunità di adottare nel territorio comunale di Sant’Elia a Pianisi “*misure restrittive volte a circoscrivere ed isolare nuovi focolai evitando la diffusione massiva del virus*” in considerazione “*della evoluzione dello scenario epidemiologico, nonché della valutazione dei dati relativi alle dimensioni, all’estensione territoriale ed alla localizzazione del contagio legato alla infezione da virus SarCov2*” nel suindicato territorio comunale;

**PRESO ATTO** che il Sindaco di Sant’Elia a Pianisi, nonostante la segnalata situazione epidemiologica e il connesso rischio di ulteriore diffusione del contagio tra la popolazione residente nel suindicato territorio comunale e nei territori comunali limitrofi, non ha adottato ulteriori provvedimenti di propria competenza;

**RITENUTO** che le misure adottate dal Sindaco del Comune di Sant’Elia a Pianisi con l’ordinanza n. 1 dell’1 gennaio 2021 non siano sufficienti ad arginare e contenere la diffusione del virus all’interno del territorio comunale e tra la popolazione limitrofa allo stesso e che, pertanto, necessita adottare misure analoghe a quelle previste dall’art. 3 del DPCM del 3 dicembre 2020;

**CONSIDERATO** che nel caso di specie ricorrano i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione di un provvedimento di cui all’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

EMANA LA SEGUENTE

## **ORDINANZA**

### **Articolo 1**

1. Dal giorno successivo alla pubblicazione della presenta ordinanza sul sito istituzionale della Regione nel territorio del Comune di Sant’Elia a Pianisi sono applicate le seguenti misure di contenimento:

- a. è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all’interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sul territorio comunale è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi della normativa statale vigente;
- b. sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del DPCM del 3 dicembre

2020, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'art. 1, comma 10, lettera ff), del medesimo DPCM. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

c. sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

d. tutte le attività previste dall'art. 1, comma 10, lettere f) e g) del DPCM del 3 dicembre 2020, anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;

e. è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché, comunque, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;

f. fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89, del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

g. sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 del DPCM 3 dicembre 2020;

h. i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

2. Le misure previste dalle vigenti disposizioni statali, regionali e comunali, si applicano anche al territorio comunale di Sant'Elia a Pianisi, ove per quest'ultimo non siano previste analoghe misure più rigorose.

## **Articol 2**

1. La presente ordinanza ha efficacia fino al 15 gennaio 2021.

2. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

3. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM ed è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Salute e alla Prefettura di Campobasso.

4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Campobasso, 03-01-2021

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
DONATO TOMA**